

COMUNE LAPIO

Prov. di avellino

Prot. n° 2699 del 24/5/2016

IMU

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC;
Visto il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che istituisce e disciplina l'imposta municipale propria;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Si informa che:

ENTRO IL 16 GIUGNO 2016

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta 2016.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché quelli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993

Non è esclusa dal pagamento l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato).

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni comprese le aree edificabili.	7,60 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie catastali A/1 -A/8-A/9	4,00 per mille

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: E448

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24

SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

COMUNE DI LAPIO

TASI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 29.04.2016;

Si informa che

ENTRO IL 16 GIUGNO 2016

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO della TASI dovuta per l'anno 2016.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili.

Sono esclusi dal pagamento del tributo i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9)

Se l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (es. locazione), il possessore versa la TASI della misura del 80% dell'ammontare complessivo del tributo.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a congruaglio, entro il 16 dicembre).

Il calcolo dell'imposta TASI per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,50 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	1,50 per mille

I TERRENI AGRICOLI E LE UNITÀ ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE SONO ESCLUSI DALLA TASI

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE E448

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24

SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili	3960



IL RESPONSABILE

Ing. Alfredo Pasquale